

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

(Provincia di Pavia)

Rep. N.

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO E

LA SOCIETA' "ASILO NIDO LA GIRANDOLA s.r.l." PER LA

RISERVA DI POSTI PRESSO L'ASILO NIDO SITO IN VIA FOSSA –

TRAVACO' SICCOMARIO

In attuazione della delibera C.C. n. 41 del 05.07.2013

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **VENTISEI** del mese di **AGOSTO** -----

TRA

il **Comune di Travacò Siccomario** con sede in Travacò Siccomario Via Marconi n. 37 C.F.: 00468090188, rappresentato dal Responsabile Area Amministrativa – Istruttore Direttivo **Sig.ra BAILO GIOVANNA** nata a Pavia il 05/07/1963, individuata con decreto sindacale n. 13 del 09/07/2012 di seguito denominato "Comune"; -----

E

la **SOCIETÀ ASILO NIDO LA GIRANDOLA S.R.L.** avente sede in Pavia Via Filippo Cossa n. 24 C.F.: 02195240185, rappresentata dal **Sig. TRAVERSI MAURIZIO** nato a Pavia il 27/02/1969 in qualità di Amministratore Unico e diretto gestore, di seguito denominato "Gestore" -----

Premesso che:

- il Comune di Travacò Siccomario non possiede strutture da adibire ad asilo nido e pertanto non è in grado di offrire ai residenti tale servizio a livello comunale; -----

- essendo un servizio richiesto da parte dei cittadini di Travacò Siccomario, è sorta l'esigenza di effettuare convenzione con l'unica struttura privata posta sul territorio; -----
- che la struttura denominata: "Asilo Nido La Girandola", avente sede operativa in Travacò Siccomario Via Fossa, è in possesso di autorizzazione al funzionamento a seguito di comunicazione preventiva presentata in data 27/09/2008 e debitamente verificata dagli organismi preposti (esito positivo della verifica effettuata dal Comune e comunicata con nota prot. n. 7584 del 8/10/2008; verbale di vigilanza dell'ASL di Pavia n. 308 del 12/12/2008; nota dell'ASL prot. n. 22062 del 19/03/2009, cfr. nostro prot. n. 2274 del 21/03/2009, di chiusura del procedimento di accertamento con esito favorevole); -----
- che con determina Area Amministrativa n. 29/108 in data 7/5/2013, la struttura in argomento è stata iscritta nel registro dei servizi socio educativi per la prima infanzia (asili nido-micronido-nido famiglia- centri prima infanzia) accreditati del Comune di Travacò Siccomario, istituito ai sensi della DGR n. 1254 del 15/2/2010 e Delibera G.C. n. 60 del 8/5/2012, a seguito di richiesta presentata in data 3/4/2013 e debitamente verificata dagli organismi preposti (esito positivo della verifica effettuata dal Comune e comunicata con nota prot. n. 3086 del 7/5/2013); -----
- che lo scopo della presente convenzione è di fornire agevolazioni ai cittadini residenti in Travacò Siccomario e che prestando attività lavorativa regolare si trovano in difficoltà nella custodia del proprio figlio/a -----

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del contratto

Con il presente accordo il Gestore riserva n. 30 posti del proprio nido “La Girandola” sito in Travacò Siccomario Via Fossa all’Amministrazione Comunale. Il Comune utilizzerà questi posti a favore di bambini residenti, in età da 0 a 36 mesi, dando priorità ai bambini che hanno entrambi i genitori che svolgono attività lavorativa e successivamente a tutti gli altri in base alla data di presentazione della domanda di iscrizione, fino ad esaurimento dei posti convenzionati. Le parti di comune accordo potranno incrementare o ridurre il numero dei posti in convenzione relativamente ai singoli anni educativi. Il servizio nido si svolgerà nei locali indicati e accertati in sede di procedimento di autorizzazione al funzionamento/accreditamento che dovranno essere mantenuti nello stato dichiarato e autorizzato. Gli utenti dovranno attenersi alle norme regolamentari stabilite dalla struttura privata. -----

Art. 2 – Iscrizioni al servizio nido d’infanzia nei posti riservati

Il Gestore procede alla predisposizione e divulgazione del materiale informativo, ivi compresa la scheda di iscrizione. Le iscrizioni dovranno essere presentate direttamente all’asilo d’infanzia “La Girandola” entro i termini da questa stabiliti. Le iscrizioni in convenzione dovranno pervenire al Gestore entro il 30 GIUGNO di ogni anno, con facoltà del Comune di accettare iscrizioni anche dopo tale data a seconda delle disponibilità economiche comunali e comunque non oltre il 31 OTTOBRE dello stesso anno, qualora ci siano ancora posti (in convenzione) disponibili presso il Gestore. Eventuali nuovi inserimenti che si effettueranno oltre tale data, saranno inseriti in convenzione dal Comune solo se in sostituzione di precedenti iscrizioni e a parità di fascia oraria e conseguente retta di frequenza. Il Gestore, provvederà a comunicare ufficialmente, entro il 15 LUGLIO di

ogni anno, all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, l'elenco dei bambini interessati all'iscrizione per l'anno educativo di prossimo inizio e che hanno i requisiti per poter accedere alla struttura usufruendo delle agevolazioni previste dalla convenzione. Il gestore dovrà, per ogni iscritto comunicare: -----

- il tipo di orario prescelto; la retta corrispondente; la data di inserimento al nido. -----

Dovrà inoltre comunicare tutte le variazioni che interverranno in relazione alle iscrizioni in corso (es. cessata frequenza, modifica della fascia oraria prescelta, ecc) entro 7 (sette) giorni dal verificarsi dell'evento. Le variazioni che comportano un incremento della retta di frequenza, saranno accettate dal Comune solo se comunicate entro il termine ultimo del 31 ottobre. Resta inteso che per i posti nido autorizzati al funzionamento non riservati al Comune, il Gestore provvederà direttamente secondo propri criteri e proprie forme contrattuali. Gli utenti con posti riservati e gli utenti privati formeranno un registro unico degli utenti. Nel modulo d'iscrizione dovrà essere obbligatoriamente indicato il mese di inizio frequenza, che verrà considerato vincolante. Il Gestore, in presenza di lista d'attesa, manterrà il posto disponibile fino alla fine del mese successivo ed avrà facoltà di riassegnarlo secondo l'ordine di iscrizioni pervenute, tramite comunicazione scritta al Comune, dando comunque priorità ai residenti di Travacò Siccomario e sempre nei termini e alle condizioni sopra citate. Tutti i dati che il Gestore fornisce al Comune o viceversa, relativamente ai bambini richiedenti il servizio sono individuati come "dati personali", inclusi eventuali dati sensibili, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dati sensibili) e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela

definita dalla legge stessa. Il Comune conferisce al Gestore i dati personali relativi ai fruitori del servizio che hanno richiesto ulteriori agevolazioni economiche e comunque in forma non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto. E' fatto assoluto divieto al Gestore di diffondere i dati personali gestiti in relazione al servizio nido. Il Gestore rende noto che il Titolare e il Responsabile del trattamento dati è il Sig. Traversi Maurizio.-----

Art. 3 - Mancata copertura dei posti assegnati al Comune di Travacò Siccomario

Per i posti riservati al Comune, e non coperti, al Gestore NON sarà riconosciuto alcun corrispettivo. Il Gestore sarà vincolato alla riserva dei posti di cui all'art.1 fino al 31 Ottobre di ogni anno, dopo di che i posti non coperti (valutando le iscrizioni e non la frequenza) da utenti residenti in Travacò Siccomario e rientranti nelle agevolazioni della presente convenzione rientreranno nella piena disponibilità del Gestore che non sarà più vincolato, per quell'intero anno educativo, alla riserva per il Comune. -----

Art. 4 – Corrispettivi dovuti per i posti nido d'infanzia riservati da parte delle famiglie

Le famiglie dei bambini inseriti nei posti riservati al Comune corrisponderanno direttamente al Gestore una retta mensile pari alla retta dovuta al Gestore stesso in funzione della fascia oraria di utilizzo, con una riduzione fissa del 10% (dieci per cento) indipendentemente dal valore ISEE del nucleo familiare. I nuclei familiari in difficoltà potranno presentare all'Ufficio Servizi Sociali, un'istanza, corredata dalla certificazione ISEE, finalizzata ad ottenere un contributo ad ulteriore abbattimento della retta di frequenza all'asilo nido. L'ulteriore contributo sarà calcolato in base a

scaglioni di valore ISEE determinati annualmente, con la delibera di Giunta Comunale che fissa le aliquote dei servizi locali, adottata ogni anno in occasione della formazione del Bilancio di Previsione. L'Ufficio Servizi Sociali del Comune provvederà entro il 31 agosto ed entro il 30 novembre per le successive iscrizioni, a determinare il diritto o meno all'ulteriore contributo e a darne comunicazione alla famiglia interessata e al Gestore, al fine della determinazione della retta da porre a carico dell'utente a decorrere dalla prima mensilità utile. In caso di assenza è comunque obbligatorio da parte del genitore, il pagamento della retta mensile. I giorni di assenza oltre il 10° consecutivo di frequenza verranno scalati dalla retta del mese successivo, così come espressamente previsto nella convenzione, o rimborsati se si tratta del mese di giugno (inteso come ultimo mese di frequenza). In caso di mancato pagamento della retta mensile il Gestore, effettuate le opportune verifiche, richiede per iscritto alle parti interessate la regolarizzazione dei pagamenti entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della nota. Decorso tale termine senza che il debitore abbia provveduto al saldo delle spettanze il posto si intenderà nella disponibilità del Gestore, per la successiva assegnazione, secondo l'ordine della lista d'attesa. Se tale fattispecie si dovesse verificare dopo il termine ultimo previsto per le variazioni (31/10) il Comune ammetterà il nuovo iscritto esclusivamente nei termini economici massimi già previsti per l'utente uscente. Nulla è dovuto dal Comune al Gestore per eventuali utenti in tutto o in parte morosi o assoggettati alle varie penali previste dal regolamento; in caso di morosità il Gestore potrà attivare tutte le misure legittime al recupero del credito, nei confronti degli utenti. Il periodo riconosciuto dal Comune, per la frequenza in maniera agevolata in termini di

convenzione è di 10 mesi e precisamente da settembre a giugno. Per l'eventuale servizio aggiuntivo (mese di luglio) il Comune riconoscerà il contributo di frequenza in termini di convenzione (o di maggior contribuzione secondo l'Isee del nucleo familiare già presentato), solo in caso di particolari situazioni risultanti da relazione dell'Assistente Sociale, previa richiesta scritta, diretta dell'interessato, inoltrata ai Servizi Sociali del Comune e per conoscenza al gestore. In caso di accettazione dell'istanza, la quota di contribuzione sarà erogata dal Comune al Gestore a titolo di integrazione (si prendono come riferimento le rette al netto delle eventuali riduzioni applicate alla famiglia). -----

Art. 5 – Modalità di pagamento

La quota di cui all'art. 4, che il Comune deve versare al Gestore, è subordinata all'effettiva frequenza del bambino nel periodo settembre/giugno e avrà decorrenza dall'inserimento del bambino stesso. Per gli inserimenti effettuati entro i primi quindici giorni del mese, il Comune riconosce l'intera quota corrispondente, mentre per gli inserimenti effettuati dal sedicesimo giorno in poi, la quota sarà determinata in maniera proporzionale rapportando i giorni di frequenza effettiva ai giorni di funzionamento dell'asilo d'infanzia. Il corrispettivo dovuto dal Comune al Gestore, sarà versato, in maniera posticipata rispetto al versamento effettuato dalla famiglia, con cadenza mensile, con pagamento a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il Gestore si impegna ad inviare mensilmente, in allegato alla fattura, all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, la rendicontazione circa le effettive presenze e le rette effettivamente versate dalle famiglie precisando chiaramente le riduzioni effettuate per assenze oltre l'11° giorno lavorativo consecutivo, per pasti non

consumati e per pannolini non utilizzati, come da regolamento del Gestore costituente parte integrale e sostanziale della presente convenzione, anche se non di fatto allegato. Il Comune ricevuta la fattura e la rendicontazione dei bambini frequentanti il nido nel mese di riferimento, effettua gli adempimenti tendenti ad accertare la regolare effettuazione della relativa prestazione e provvede alla liquidazione della stessa entro il suddetto termine, previa verifica della regolarità contributiva del soggetto gestore (acquisizione del DURC)-----

Art. 6 – Modalità di gestione ed organizzazione del servizio nido d'infanzia.

La gestione e l'organizzazione dell'asilo nido d'infanzia, compete esclusivamente al Titolare della struttura. L'unico vincolo richiesto nell'ambito della presente convenzione è che lo stesso deve funzionare dal lunedì al venerdì, almeno dalle ore 7,30 alle ore 18,00. Il Gestore si impegna a garantire gli standard previsti dalla normativa regionale vigente. Il Gestore deve inoltre garantire l'accesso ai bambini segnalati dal servizio sociale del Comune anche in caso di mancanza di posti riservati, semprechè esistano ancora posti disponibili in base ai posti autorizzati. Sia per i bambini in situazione di handicap che segnalati dal servizio sociale del Comune, deve essere garantito il raccordo con l'ASL e con i servizi sociali del territorio. Il Gestore si impegna comunque ad erogare il servizio in ottemperanza alla normativa regionale vigente.-----

Art. 7 – Diritti del Comune

Il Comune si riserva il diritto di accedere in ogni momento ai locali destinati al nido, nel rispetto delle caratteristiche delle attività in corso nel servizio, al fine

di effettuare le opportune verifiche sul rispetto di quanto concordato con il presente accordo, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati. Si riserva inoltre la possibilità di contattare e avere rapporti con le famiglie utenti del servizio. Il Comune, in quanto Ente preposto al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento/accreditamento, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento di vigenza dell'accordo convenzionale, il mantenimento di tutti i requisiti (edilizi, organizzativi, professionali, pedagogici ecc) del servizio privato, prevedendo altresì sanzioni per i casi di inadempimento, che, in caso di reiterazione dell'inadempimento stesso, potranno prevedere anche la risoluzione del rapporto così come definiti nel successivo art. 10. -----

Art. 8 –Controllo del servizio

Il Comune si impegna ad esercitare la funzione di controllo sul buon funzionamento del servizio, sulla qualità delle prestazioni fornite e sul livello di soddisfazione delle famiglie. Il Gestore provvede ad indicare un responsabile gestionale e/o pedagogico del servizio, da comunicare formalmente all'inizio dell'anno educativo. -----

Art. 9 - Durata della Convenzione

La validità della convenzione è riferita all'anno educativo 2013/2014 ed alle successive 3 (tre) annate educative considerando i mesi da Settembre a Giugno, con riserva da parte del Comune di ampliamento della stessa al mese di luglio alle condizioni indicate all'art. 4. La convenzione potrà essere rinnovata per i successivi anni educativi previo accordo tra le parti e conseguente riadozione di apposito atto deliberativo. -----

Art. 10 – Sanzioni

Fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno (art. 1223 e seguenti del c.c.) e quanto disposto nel presente atto in materia di risoluzione di cui all'art. 12, il Comune tramite il Responsabile del Servizio competente, si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:-----

- negligenza constatata del Gestore in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori accolti nel servizio € 300,00 per ogni contestazione debitamente comprovata;-----
- altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili al Gestore € 100,00 per ogni disservizio.-----

Le inadempienze contrattuali, devono sempre essere contestate al Gestore per iscritto, fissando un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15 giorni, entro il quale il Gestore deve provvedere alla relativa regolarizzazione. L'applicazione delle penali, conseguenti alle suddette contestazioni, avviene a seguito di comunicazione per iscritto dell'addebito e, qualora accertata, mediante trattenuta dell'ammontare previsto, dall'importo della prima fattura utile presentata per la liquidazione. L'accertamento della penale avviene mediante audizione del Gestore, convocato direttamente con la comunicazione scritta di addebito, con facoltà per lo stesso di redigere note difensive entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica della contestazione. Prima della scadenza di detto termine non potrà essere applicata alcuna penale.-----

Art. 11 – Inadempienze e risoluzioni contrattuali

Le seguenti inadempienze costituiranno motivo di risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del presente contratto, salvo in ogni caso, il risarcimento del danno (artt. 1223 c.c. e seguenti): -----

- revoca o sospensione dell'autorizzazione al funzionamento o dell'accreditamento; -----
- non ottemperanza alle norme contrattuali relative al personale impiegato; --
- inosservanza delle norme igienico-sanitarie; -----
- violazione dell'obblighi di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi; -----
- reiterate segnalazioni degli utenti relativamente gravi mancanze rispetto alla relazione con i bambini, dopo accertamento e verifica col Gestore; -----
- gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi;
- inadeguata o carente capacità da parte del Gestore di intervenire tempestivamente nelle situazioni segnalate, dopo accertamento e verifica col Gestore; -----
- cessione o locazione in tutto o in parte del servizio ad altro Gestore. Non sono considerate cessioni ai fini della presente convenzione le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o di cambiamento di sede legale, purchè il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nella convenzione in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni di impresa, fusioni e scissioni societarie il subentro della convenzione deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo restando così il Gestore obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni; -----
- fallimento, cessazione dell'attività, concordato preventivo, atti di sequestro o di pignoramento; -----
- sospensione ingiustificata del servizio. -----

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta al Gestore alcun indennizzo. Le inadempienze contrattuali devono essere contestate per iscritto. -----

Art. 12 – Responsabilità e danni

Il Gestore è obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei al nido d'infanzia, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione al servizio nido siano esse fruitori del servizio o terzi in genere. Il Comune sarà così esentato da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata. Il Gestore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. Il Gestore deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata della convenzione, comprese le ordinanze e regolamenti del Comune di Travacò Siccomario. Per tutta la durata del contratto, il Gestore deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.L. 81 del 9/472008) nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi. Il Gestore si impegna ad applicare, nei confronti del proprio personale dipendente, le condizioni previste dal C.C.N.L. relativo al settore, sia per la parte retributiva che normativa. Essendo struttura privata adibita a pubblico servizio, per tutta la

durata della convenzione, è compito del Comune, in caso di nevicate, mantenere pulite la via d'accesso. -----

Art. 13 – Garanzie

Il Gestore si impegna a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e infortuni per le attività oggetto della presente convenzione, con massimale non inferiore a € 2.500.000,00 e sarà tenuto a fornire copia al momento dell'inizio delle attività. -----

Dovrà inoltre stipulare apposita polizza per RCO con adeguato massimale, sempre da consegnare al Comune prima dell'inizio del rapporto convenzionale. Dovranno essere consegnate le quietanze relative al pagamento dei premi assicurativi riferiti alle annualità successive.-----

Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

IL Gestore si impegna al rispetto delle norme di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010). A tale proposito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari), si impegna a comunicare al Comune, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato intestato alla Ditta nonché a fornire le generalità dei soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato.-----

Art. 15 - Oneri contrattuali

La presente convenzione è soggetta a registrazione, a tariffa fissa. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto convenzionale, ivi compresi bolli e diritti, sono a carico del Gestore. -----

Art. 16 – Controversie

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si farà riferimento a quanto previsto nel codice civile nelle norme applicabili per analogia. Il Foro competente per eventuali controversie sarà esclusivamente quello di Pavia. -----

Letto, approvato e sottoscritto. -----

Per il Comune di Travacò Siccomario

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Bailo Rag. Giovanna

Per la Società “Asilo Nido La Girandola s.r.l.”

L'AMMINISTRATORE UNICO

Maurizio Traversi
